

REGOLAMENTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

-

INDICE

Art. 1 Principi e finalità

Art. 2 Definizione del processo partecipativo e ambito di applicazione del Regolamento sulla partecipazione

Art. 3 Promozione del processo partecipativo: iniziativa pubblica

Art. 4 Promozione del processo partecipativo: iniziativa da parte dei cittadini

Art. 5 Oggetto del processo partecipativo

Art. 6 Attivazione del processo partecipativo

Art. 7 Svolgimento del processo partecipativo

Art. 8 Esito del processo partecipativo

Art. 9 Informazione

Articolo 1 - Principi e finalità

In questo articolo viene sottolineata la finalità di promuovere lo sviluppo della democrazia partecipativa incentivando l'inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni.

Con la finalità di promuovere lo sviluppo della democrazia partecipativa incentivando l'inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni il regolamento si pone in attuazione in particolare delle seguenti disposizioni dello Statuto comunale:

- a) art. 4 comma 2 che garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati alle scelte politiche della comunità
- a) art. 15 comma 1, che assicura la effettiva partecipazione all'attività politica ed amministrativa dell'Ente di tutti i cittadini, e di tutte le loro organizzazioni, senza distinzioni;
- b) art. 15 comma 3, che riconosce nell'informazione il presupposto della partecipazione, definendo il quadro degli strumenti di informazione .
- c) art. 45 che promuove l'acquisizione di pareri di gruppi portatori di interesse diffuso anche su specifica loro richiesta in materia di esclusiva competenza locale

Articolo 2 - Definizione del processo partecipativo e ambito di applicazione del Regolamento sulla partecipazione

Il Regolamento sulla partecipazione si pone l'obiettivo di incrementare la qualità democratica alle scelte dell'amministrazione integrandosi con gli altri regolamenti già vigenti in materia di partecipazione; viene costituito di conseguenza un sistema organico sulle modalità di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell'Ente.

Pertanto in questo articolo saranno richiamati gli articoli dello Statuto riferiti a specifici istituti di partecipazione già oggetto di apposito regolamento;

Sono richiamati gli articoli del Titolo III dello Statuto:

- Art. 44 Libere forme associative e volontariato;
- Art. 46 Diritto di petizione;
- Art. 47 Referendum consultivo;
- Artt. 48 e 49 Forme di partecipazione al procedimento amministrativo
- Artt. 50 e 51 Diritti di accesso e informazione

Viene definito in quest'articolo anche cosa si intende per processo partecipativo, tenendo presente la legge regionale 3/2010 ed in particolare l'art.10.

Per processo partecipativo si intende una forma di consultazione di cittadini, associazioni, imprese, all'elaborazione di scelte pubbliche attuata con un percorso di discussione organizzata che viene avviato in riferimento ad un progetto futuro o ad una futura norma di competenza comunale in vista della sua elaborazione, che mette in comunicazione diversi attori al fine di realizzare un quadro conoscitivo il più possibile condiviso rappresentativo delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, nonché di giungere ad una mediazione o negoziazione, ricercando un accordo delle parti coinvolte.

Articolo 3 - Promozione del processo partecipativo: iniziativa pubblica

Gli articoli 3 e 4 del presente Regolamento definiscono in maniera chiara chi può proporre un processo partecipativo.

L'art. 5 della L.R. 3/2010 prevede che soggetto proponente possa essere l'ente locale ovvero altri soggetti pubblici o privati purché abbiano ottenuto l'adesione formale del soggetto titolare della decisione amministrativa pubblica collegata al processo, c.d. ente responsabile, che nel caso del Comune è la giunta comunale o il Consiglio.

Nel presente articolo 3 viene disciplinata l'ipotesi che sia la stessa Amministrazione a promuovere l'attivazione.

L'iniziativa pubblica pertanto può essere avviata con deliberazione del Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale ovvero su proposta presentata da un minimo di consiglieri comunali.

Anche per altre forme di consultazione è previsto per i consiglieri comunali un numero minimo al fine di garantire la rappresentatività del consiglio stesso. Si segnala che per altri istituti di partecipazione, come il referendum consultivo, e' previsto almeno un terzo dei consiglieri.

Focus

Il percorso partecipativo può essere attivato su proposta di un quorum minimo di consiglieri da definire

Articolo 4 - Promozione del processo partecipativo: iniziativa da parte dei cittadini

In questo articolo si regola l'attivazione del processo partecipativo su istanza dei cittadini.

E' necessario definire delle regole che rendano trasparente e verificabile il punto di partenza del coinvolgimento della cittadinanza.

L'istanza deve essere redatta in carta libera, deve recare il nominativo di un referente, e deve avere in calce la firma, la data e il luogo di nascita di tutti i sottoscrittori.

L'istanza deve altresì contenere in termini esatti l'argomento da sottoporre a consultazione partecipata che deve rientrare all'interno delle materie definite nell'articolo successivo, deve essere infine accompagnata da una breve relazione circa le motivazioni di interesse per la collettività.

Per garantire la rappresentatività della cittadinanza è necessario che sia identificato chiaramente chi sono i soggetti titolati a presentare l'istanza e quale è il numero minimo di sottoscrizioni necessario per rendere valida l'istanza

E' utile ricordare a tal fine che la L.R. 3/2010 permette l'intervento del tecnico di garanzia se il progetto partecipato ha avuto l'adesione dell'1% dei residenti

Focus

Nel presente articolo va quindi definito chi può presentare l'istanza:

- *cittadini [si/no]*
- *anche stranieri [si/no]*
- *maggioirenni [si/no]*
- *se non maggioirenni deve essere definito il limite minimo di età*
- *numero minimo per rendere valida la presentazione dell'istanza con l'attenzione di specificare percentuale al 31/12 dell'anno precedente ovvero a quale data*

Art. 5 Oggetto del processo partecipativo

In questo articolo devono essere definite le materie su cui può attivarsi un percorso partecipato nell'ambito delle materie di competenza del Consiglio comunale.

Nello Statuto comunale, l'art. 47, in relazione al referendum consultivo ed in analogia alle norme statali, stabilisce che non possono essere oggetto di referendum:

- a) norme statutarie;
- b) tributi comunali;
- c) tariffe dei servizi pubblici;
- d) le decisioni assunte dal Consiglio Comunale nei sei mesi precedenti l'indizione della consultazione.

L'art. 45 dello Statuto Comunale per l'istituto di partecipazione popolare delle Consultazioni, stabilisce che il processo partecipativo possa vertere esclusivamente sulle seguenti materie di competenza del Consiglio Comunale:

- a) Pianificazione e programmazione urbanistica del territorio;
- b) Piani commerciali;
- c) Piani del traffico.

L'istanza di avvio di un processo partecipativo deve definire in maniera chiara e precisa l'oggetto che deve consistere in progetti, atti regolamentari o procedure amministrative future, nella loro interezza o ad una loro parte sulle quali il Comune non abbia ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo. Nel definire l'oggetto devono essere rispettati i limiti imposti dall'ordinamento giuridico e devono essere esplicitati le eventuali maggiori spese ovvero minori entrate derivanti dalla proposta, specificando le modalità di copertura di tali oneri.

In ogni caso gli strumenti di partecipazione non possono incidere sui tempi prestabiliti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

Focus

Va scelto se elencare le materie su cui possono/devono essere attivati percorsi partecipativi [materie di competenza consiliare], va definito se esplicitare le materie escluse [es. quelle indicate all'art. 47 dello Statuto].

Articolo 6 - Attivazione della processo partecipativo

Nel presente articolato viene disciplinata l'attivazione del processo.

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2010 il processo partecipativo ha inizio con l'approvazione dell'atto relativo da parte dell'Ente che è titolare della decisione pubblica. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, si pronuncia sulla ammissibilità della proposta attivando o meno il processo partecipativo.

In particolare il Consiglio Comunale formula una valutazione di ammissibilità della proposta di processo partecipativo sulla base dei seguenti elementi:

- a) legittimazione attiva dei soggetti proponenti;
- b) competenza del Consiglio Comunale sulla materia della partecipazione proposta;
- c) esatta e chiara identificazione dell'oggetto della partecipazione;
- d) copertura economico-finanziaria degli eventuali costi e oneri derivanti dall'accoglimento della proposta finale

Nel caso di attivazione del processo partecipativo, il Consiglio Comunale definisce:

- a) l'oggetto del processo partecipativo, le regole interne di funzionamento dello stesso e i margini di spazio decisionale negoziabili in tale sede;
- b) il Servizio a cui affidare la responsabilità tecnica del processo partecipativo;
- c) i componenti della "cabina di regia" che seguirà il processo, la designazione del tecnico di processo, del gruppo di lavoro e della segreteria organizzativa con conseguente assegnazione delle risorse e degli obiettivi nel PEG/PDO dei rispettivi Dirigenti;
- d) gli strumenti informativi che dovranno accompagnare il processo partecipativo in tutte le sue fasi;
- e) le modalità di scelta e selezione degli stakeholder coinvolti e la metodologia di lavoro con la quale saranno chiamati ad operare;
- f) la copertura economico-finanziaria degli eventuali costi e oneri derivanti;
- g) i tempi e le modalità di rendicontazione delle decisioni assunte dall'Amministrazione a seguito del processo partecipativo e i tempi e le modalità di rendicontazione della loro attuazione da parte dei Servizi competenti.

Inoltre il Consiglio Comunale:

- a) sospende gli atti e/o i procedimenti che anticipino o pregiudichino l'esito del processo partecipativo in corso fino alla proposta definitiva;
- b) fissa il termine ultimo, non inferiore a 60 giorni, per la comunicazione della proposta progettuale definitiva a cura del referente responsabile;

In ogni caso i processi partecipativi non possono avere una durata, dal loro avvio, superiore a 6 mesi.

Al contrario nel caso in cui il Consiglio Comunale decida di non attivare il processo partecipativo o non risponda alla proposta dei cittadini, questi possono attivare l'intervento di mediazione del Tecnico di Garanzia della Regione.

Focus

Per quanto concerne gli stakeholder coinvolti possono essere gli stessi di cui all'art. 4 del presente Regolamento oppure possono essere definiti in maniera diversa.

Articolo 7 – Svolgimento del processo partecipativo

In questo articolo vengono descritte le modalità di svolgimento del processo partecipativo seguendo quanto stabilito dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 3/2010.

Successivamente alla formale attivazione del processo partecipativo deve essere elaborato un progetto che regola lo svolgimento del processo partecipativo.

Il progetto viene redatto dal Servizio incaricato, anche attraverso l'attivazione di un Tavolo di Negoziazione, e con l'eventuale coinvolgimento del Tecnico di Garanzia Regionale.

Nell'ambito del progetto di realizzazione del percorso partecipato vengono definiti gli specifici strumenti di partecipazione da attivare, le forme di consultazione più idonee alla fattispecie, le fasi del processo, i metodi di mediazione delle eventuali divergenze e lo strumento decisionale da adottare, gli obiettivi perseguiti, nonché i tempi previsti per lo svolgimento e la conclusione e i costi preventivabili del processo partecipativo in un rapporto costo-efficacia. E' utile ricordare che gli strumenti di partecipazione da adottare nel caso specifico dipendono dalla materia e pertanto si rimanda alle Linee Guida regionali a cui si fa espresso rinvio. Il progetto, definito nell'ambito del Tavolo di Negoziazione, viene sottoposto alla valutazione della Giunta per l'approvazione.

Articolo 8 - Esito del processo partecipativo.

Il processo partecipativo si svolge secondo quanto definito nel progetto specifico e si conclude con la definizione del documento conclusivo di proposta partecipata da inviare al Consiglio Comunale ovvero con la redazione del verbale che certifica il mancato raggiungimento di un accordo.

A chiusura del percorso lo stesso soggetto che aveva avviato il processo, il Consiglio Comunale, provvede all'approvazione dell'atto conclusivo, ovvero del prodotto del processo partecipativo c.d. documento di proposta partecipata.

Il Consiglio Comunale procede entro 60 giorni dalle risultanze del percorso partecipato scelto, all'esame della proposta medesima, adottando, con proprio atto motivato, l'accoglimento anche parziale della proposta definitiva ovvero il rigetto della stessa.

In ogni caso devono essere precisate nel medesimo atto le fasi e le modalità con cui si è svolto il processo partecipativo nonché le modalità di verifica dei risultati dello stesso e le modalità di rendicontazione e comunicazione della loro attuazione.

Articolo 9 – Informazione

Al fine di consentire un adeguato e tempestivo processo di informazione sul progetto di percorso partecipato, il Comune attiva nell'ambito del sito Internet istituzionale la necessaria informazione sulle caratteristiche tecniche e sullo stato di avanzamento del processo partecipativo, attraverso una sezione dedicata.

Vengono pubblicati nella sezione dedicata i verbali delle riunioni, delle assemblee e tutti gli altri documenti del processo partecipativo.